



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84 del 07-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023.

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di dicembre alle ore 13:00, nella sala delle adunanze del Comune di Penna San Giovanni, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

BUROCCHI STEFANO	SINDACO	P
CARDINALI STEFANIA	VICESINDACO	P
BASCIONI GRAZIANO	ASSESSORE	P

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale ERCOLI PASQUALE

Il Presidente Signor BUROCCHI STEFANO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 91, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione della spesa;

VISTO l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Finanziaria 2008*), per il quale le Amministrazioni pubbliche al fine di assicurare il funzionamento e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, riguardo alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999;

VISTO l'articolo 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale ai commi 2, 3 e 6, prevede:

“2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;

VISTO l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, modificato con d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per il quale:

“4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici”;

VISTO l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), per il quale:

“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il quale:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

- a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;*
- b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
- c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;*

d) *garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione a un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;*
e) *armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.*”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

CONSIDERATO che il predetto decreto n. 75/2017, di modifica al d.lgs. n. 165 del 2001, ha superato il tradizionale concetto di dotazione organica inteso quale elemento che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate, traducendosi la nuova dotazione organica in una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, nel rispetto degli indicatori di spesa potenziale massima, per la quale si può procedere annualmente alla rimodulazione quantitativa e qualitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati;

VERIFICATO che il punto della nuova disciplina che assume maggiore rilievo innovativo è senza dubbio costituito dal superamento della nozione tradizionale di dotazione organica e dalla centralità che assume, rispetto a questo documento, il piano triennale del fabbisogno del personale; il principio di carattere generale, sul terreno operativo, si traduce nella conclusione che, a differenza del passato, il PTFP può prevedere l'assunzione di personale non inserito nella dotazione organica e, di conseguenza, la modifica della stessa, con la conseguenza che la dotazione organica debba essere allegata al PTFP;

VISTA la necessità di garantire la coerenza tra il piano triennale e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, per cui la dotazione organica cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP;

VISTI i contenuti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva - così come modificato dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, di seguito riportati:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

VISTA la propria deliberazione n. 112 in data 30.12.2020, con la quale è stato approvato il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, modificata con i seguenti atti:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 04.03.2020;
- deliberazione Giunta Comunale n. 79 del 09.11.2020;
-

RILEVATO che, in esito a quanto sopra, è stata compiuta la ricognizione del personale assegnato, da cui emerge che questo Ente non ha personale in soprannumero o di eccedenza;

RITENUTA la necessità di definire il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 e il piano occupazionale 2021, in relazione alle esigenze funzionali dell'Ente e agli obiettivi contenuti nei documenti programmatici, fatte salve modifiche per necessità sopravvenute o per un mutamento del quadro normativo di riferimento, nel rispetto delle previsioni legislative e dei vincoli di finanza pubblica, nei seguenti contenuti:

1) servizi di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale: fabbisogno, per il 2021, di 36 ore settimanali avvalendosi del personale dipendente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri cui sono state delegate le funzioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 27.09.2018;

2) personale assunto per emergenza sisma - 2016: si conferma il fabbisogno per il triennio 2021/2023 delle 4 unità assegnate dall'USR della Regione Marche per gli adempimenti della ricostruzione post-sisma 2016, nei profili professionali individuati negli atti di programmazione sopra richiamati;

3) personale a tempo determinato con oneri a carico del bilancio: si conferma il fabbisogno per l'anno 2021 di una unità lavorativa con rapporto di lavoro a tempo parziale, di 24 ore settimanali, nel profilo professionale di “Collaboratore professionale esterno. Autista Scuolabus”;

4) personale da impiegare per servizi tecnici: in mancanza di personale dipendente, si conferma la prosecuzione della collaborazione professionale per lo svolgimento di funzioni tecniche e di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, per gli anni 2021 e 2022 e per il fabbisogno indicativo di 6 (sei) ore settimanali;

5) restante personale dipendente a tempo indeterminato: si conferma il personale in servizio, dando atto che è in previsione il collocamento a riposo della cuoca addetta alla Casa di Riposo/Residenza Protetta e non sono previste nuove assunzioni;

CONSIDERATO che la programmazione osserva i vincoli della spesa previsti dalla normativa sopra richiamata;

VERIFICATA l'osservanza dei presupposti necessari per procedere agli atti necessari per dare esecuzione della presente deliberazione;

DATO ATTO che questo Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, e che dall'ultimo Rendiconto di Gestione approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 24.06.2020, con la quale è stato approvato il Piano di Azioni Positive di durata triennale dal 2020 al 2022, redatto ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 24.06.2020, con la quale è stato approvato il Piano della Performance e il Piano delle Risorse e Obiettivi;

RILEVATO che il presente programma sarà previsto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, di cui all'articolo 170, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nel Bilancio di previsione del triennio corrispondente, di prossima formazione;

VISTO l'articolo 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, renate: "*((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016))*", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, contenente disposizioni per il personale dei Comuni e del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO l'articolo 1, comma 557, 557-ter e 557 quater della legge n. 296/2006 ("*Finanziaria 2007*"), e l'articolo 3, comma 5-bis, decreto legge n. 90/2014, contenenti disposizioni in materia di

contenimento della spesa di personale, il cui mancato rispetto comporta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Segretario Comunale e dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante, sostanziale e motivazionale del provvedimento, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI APPROVARE il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2021, 2022 e 2023 e il piano occupazionale 2021, il quale prevede:

a) Servizi di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale: fabbisogno, per il 2021, di 36 ore settimanali avvalendosi del personale dipendente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri cui sono state delegate le funzioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 27.09.2018;

b) Personale assunto per emergenza sisma-2016: si conferma il fabbisogno per il triennio 2021/2023 delle 4 unità assegnate dall'USR della Regione Marche per gli adempimenti della ricostruzione post-sisma 2016, nei profili professionali individuati negli atti di programmazione sopra richiamati;

c) Personale a tempo determinato con oneri a carico del bilancio: si conferma il fabbisogno per l'anno 2021 di una unità lavorativa con rapporto di lavoro a tempo parziale, di 24 ore settimanali, nel profilo professionale di "Collaboratore professionale esterno. Autista Scuolabus";

d) Personale da impiegare per servizi tecnici: in mancanza di personale dipendente, si conferma la prosecuzione della collaborazione professionale per lo svolgimento di funzioni tecniche e di supporto al Responsabile unico del procedimento, per gli anni 2021 e 2022 e per il fabbisogno indicativo di 6 (sei) ore settimanali;

e) Restante personale dipendente a tempo indeterminato: si conferma il personale in servizio, dando atto che è in previsione il collocamento a riposo della cuoca addetta alla Casa di Riposo/Residenza Protetta e non sono previste nuove assunzioni.

3. DI DARE ATTO che ai sensi degli articoli 6 e 33 del d.lgs. n. 165/2001, l'Ente non ha situazioni di soprannumero o condizioni di eccedenza di personale e, pertanto, non occorre avviare le procedure previste dal predetto articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001 per la ricollocazione del personale in eccedenza.

4. DI DARE ATTO che la prosecuzione del rapporto di lavoro flessibile con oneri a carico del bilancio nel profilo professionale di "Collaboratore professionale esterno. Autista scuolabus", osserva l'articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001 e le limitazioni di spesa previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010.

5. DI DARE MANDATO ai Responsabili dei Settori di curare gli adempimenti connessi e consequenziali al presente atto di programmazione, al fine di darne esecuzione.

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai fini informativi alle OO.SS. e alle RSU, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018.

7. DI TRASMETTERE, inoltre, il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite l'applicativo "piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'articolo 6-ter del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

8. DI RISERVARSI la modifica del programma del fabbisogno di personale in presenza di nuove esigenze.

9. DI DARE ATTO che gli oneri della spesa conseguente saranno previsti nel Bilancio di previsione 2021/2023, di prossima formazione, e che la spesa relativa al personale impiegato per gli adempimenti della ricostruzione post-sisma 2016 sarà interamente assunta a carico del Bilancio dello Stato.

10. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Revisore dei conti, per l'acquisizione del parere di competenza.

11. DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione semplificato per il triennio 2021/2023.

12. DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet, per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 33/2013.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: "4. *Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*";

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Comune di PENNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Macerata)

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre alla GIUNTA COMUNALE nella seduta del 07-12-2020.

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Favorevole

Data: 07-12-2020

Il Responsabile del servizio

F.to Ercoli Pasquale

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Favorevole

Data: 07-12-2020

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 84 del 07-12-2020.

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

IL PRESIDENTE

F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

li 02.02.2021

IL SEGRETARIO

DOTT. PASQUALE ERCOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 0000822

Reg. n. 53

Si attesta che, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02.02.2021.

li 02.02.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07-12-2020

perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, TUEL 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, TUEL 267/2000)

li 02.02.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI
